

STATUTO

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CULTURA E DELLO SPORT CANALE

Articolo 1 – COSTITUZIONE e SEDE: nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è **costituita**, con sede in Pergine Valsugana, Frazione. Canale, Via Nazione Unite, n. 42, una Associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo culturale e teatrale che assume la denominazione **Associazione Amici della Cultura e dello Sport Canale**.

A discrezione del Consiglio Direttivo, possono essere aperti uffici periferici e gruppi collegati.

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed in base alle vigenti leggi in materia di associazioni non riconosciute ed associazionismo, oltre che in osservanza di quanto disposto dagli Statuti e dai Regolamenti delle Federazioni e/o degli Enti di cui la stessa Associazione vorrà affiliarsi.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Articolo 2 – DURATA: la durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 – FINALITA': l'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, solidaristici e didattici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. In particolare i fini istituzionali culturali dell'Associazione sono:

- lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina delle attività culturali in generale, in tutte le loro forme e manifestazioni;
- la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento della cultura;
- l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa degli sport;
- promuovere e diffondere qualsiasi iniziativa culturale e ricreativa, compresa l'attività teatrale;
- contribuire allo sviluppo sociale della popolazione con iniziative di studio e ricerca riguardanti in particolare il proprio territorio;
- dare un impulso al turismo locale;

rispettando la volontà democratica dei soci ed i regolamenti delle Federazioni o degli Enti a cui intenderà affiliarsi. Le attività di cui ai punti da 1.) a 6.) sopra sono rivolte in particolare alla gioventù.

Articolo 4 – ATTIVITA': l'Associazione ha per oggetto la formazione, la promozione e la valorizzazione della cultura, inoltre si propone di:

- promuovere e sviluppare attività culturali;
- gestire, impianti e strutture di vario genere;
- indire corsi culturali e sportivi, per attività motoria e di mantenimento;
- promuovere, se del caso, corsi di istruzione e di coordinamento delle attività istituzionali;
- promuovere, se del caso, dibattiti, conferenze, seminari relativi al beneficio dell'esercizio fisico e dall'attività motoria nei confronti della salute e del benessere psico-fisico della persona;

- allestire e gestire bar e punti ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- organizzare attività ricreative, culturali e teatrali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero;
- esercitare attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- pubblicare giornali periodici;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative culturali e sportive;
- promuovere la diffusione e la conoscenza delle attività culturali attraverso ogni forma promozionale, pubblicitaria e informativa.

Tutta l'attività dell'Associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.

Articolo 5 – SOCI: il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative, culturali che sportive svolte dall'associazione, devono essere dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, dei suoi organi e delle Federazioni sportive e/o Enti cui la stessa è affiliata.

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Benemeriti.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

I soci Fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. I soci Fondatori possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale.

Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall'associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

I Soci Benemeriti (persone fisiche o enti) sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per meriti sportivi e culturali.

La nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale. I soci benemeriti hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Tra gli associati benemeriti l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell'associazione.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore.

Tutti i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'Associazione.

Sono altresì informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate. Le quote associative non sono trasmissibili.

Articolo 6 – AMMISSIONE SOCI: chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e agli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione e pagare la quota di ammissione stabilita.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda di ammissione viene accolta.

Alla scadenza dell'esercizio annuale, fissata al 31 dicembre di ogni anno, tutti i soci decadono automaticamente, la qualità di associato si riacquisisce di diritto all'atto del versamento della quota sociale fissata per il successivo esercizio.

Per i soci onorari e fondatori, la qualifica di socio si riacquista di diritto, anno dopo anno, con la semplice partecipazione alle attività sociali, salvo revoca espressa da parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dagli articoli successivi in materia di esclusione dei soci, o rinuncia dello stesso socio da inviare per iscritto al Presidente dell'Associazione.

L'ammissione o la non ammissione alla qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione ed in maniera inappellabile. In caso di ammissione, questa potrà risultare dal verbale della riunione in cui la stessa decisione è stata presa ovvero potrà desumersi dall'effettiva partecipazione del neo associato alle attività del sodalizio e/o dal rilascio della tessera sociale nominativa.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

Le richieste di ammissione a socio di minorenni devono essere fatte da chi esercita la potestà parentale. In tale caso il genitore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 7 – QUOTA D'ISCRIZIONE: i soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Le quote sociali sono annuali ed hanno scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Devono essere versate in unica soluzione entro due mesi dalla domanda di ammissione, con riferimento alla data riportata sulla stessa richiesta, e comunque non oltre la fine dell'esercizio cui essa si riferisce. Versamenti parziali, dilazionati o rateizzati, possono essere disposti soltanto dal Consiglio Direttivo che, in fase di redazione del Regolamento Interno o con apposita delibera, deve definirne con esattezza motivazioni, destinatari, modalità e tempi. Ogni socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, nonché le quote di adesione fissate per le attività alle quali egli chiede di partecipare; le quote di adesione alle singole attività sociali non sono dei corrispettivi ma, a tutti gli effetti, dei contributi versati all'Associazione a copertura delle spese effettivamente sopportate ed a sostegno delle sue iniziative.

Tali quote d'iscrizione sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 8 – DIRITTI DEI SOCI: la qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Articolo 9 – OBBLIGHI DEI SOCI: i soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

Articolo 10 – OBBLIGAZIONI SOCIALI: l'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti

inerenti lo svolgimento dell' attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – RECESSO SOCI: la qualifica di socio si perde:

- in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
- per mancato versamento della quota associativa annuale oltre i termini prescritti;
- per causa di morte;
- esclusione.

Articolo 12 – ESCLUSIONE SOCI: le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.

L'esclusione diventa operante dalla sua annotazione nel libro dei soci.

Articolo 13 – COMUNICAZIONI: le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Articolo 14 – PATRIMONIO: il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 15 – ESERCIZIO SOCIALE: l'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 16 – ORGANI: sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice - Presidente;
- il Segretario;
- il Cassiere;
- il Direttore di sezione.

Articolo 17 - ASSEMBLEE: le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o nei locali di svolgimento dell'attività sportiva almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

La convocazione può avvenire anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Articolo 18 – ASSEMBLEA ORDINARIA: l'assemblea ordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
- sulla nomina delle cariche sociali;
- su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- sugli eventuali Regolamenti interni.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.

In questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta fino a n. 3 (tre) associati.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, e possono ricoprire cariche sociali, i soci in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- abbiano compiuto il 18° anno di età;
- abbiano formalizzato la loro iscrizione almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea;
- abbiano versato per intero la quota sociale di competenza.

Articolo 19 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: l'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA: in prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- per appello nominale;
- per alzata di mano;
- per scheda segreta

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

Tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria, in caso di parità di voti, è chiamata subito a votare una seconda volta. Se dovesse sussistere la parità anche in questo caso, prevarrà la decisione cui accede il Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, a rispettarle.

Articolo 21 - ASSEMBLEA: l'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 22 - CONSIGLIO DIRETTIVO: è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 persone scelte fra gli associati, che restano in carica per un periodo di due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da:

- il Presidente
- il Vice – Presidente
- da 3 a 9 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo fissa la data dell'Assemblea Ordinaria che si terrà, come previsto dal precedente art. 18, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

I componenti del Consiglio Direttivo sono gli amministratori dell'associazione. Come tali, essi svolgono il loro incarico gratuitamente ed è fatto loro espresso divieto di ricoprire analoghe posizioni in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti nell'ambito delle medesime discipline sportive.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere.

Il Consiglio del Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale, posta elettronica, lettera postale, telegramma, almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- suddividere l'attività dell'Associazione in Sezioni sportivo/culturali differenziate per disciplina di competenza;
- nominare e revocare il Direttore responsabile ed il Vice - Direttore di Sezione sportiva/culturale in cui si articola la vita dell'Associazione, indirizzarne l'attività gestoria e chiedere che siano fornite informazioni relative alla gestione delle Sezioni sportivo/culturali;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Articolo 23 - SOSTITUZIONE: nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - PRESIDENTE: il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice - Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice - Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 25 - SEZIONE CULTURALE: il Consiglio Direttivo può organizzare l'attività sociale in Sezioni culturali al fine di migliorare l'organizzazione e la gestione interna della vita associativa, ricreativa, culturale per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.

E' compito del Consiglio Direttivo definire gli obiettivi e linee guida delle singole Sezioni culturali, sportive o di altra materia.

Articolo 26 - DIRETTORE E VICE DIRETTORE DI SEZIONE: nel caso in cui vengano definite delle Sezioni, il Consiglio Direttivo è tenuto a nominare fra gli associati il Direttore ed il Vice Direttore di Sezione.

Il Direttore di Sezione si trova in posizione subordinata rispetto al Consiglio Direttivo che delega parte delle proprie attribuzioni ma può sempre rideterminare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire nuove direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Direttore ed il Vice Direttore di sezione restano in carica per un periodo di due anni e sono rieleggibili. L'associato nominato Direttore o Vice Direttore di sezione può anche essere nominato Presidente, Vice - Presidente, Segretario, Cassiere o Consigliere dell'Associazione.

Articolo 27 - COMPITI E RESPONSABILITA' del DIRETTORE E VICE DIRETTORE DI SEZIONE:

al Direttore di Sezione è demandata l'organizzazione e la gestione dell'attività della singola sezione a cui è preposto. Il suo potere decisionale è circoscritto al determinato ambito di attività della sezione: esso è tenuto a dirigere l'attività della sezione, curandone l'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile, seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

E' possibile che un Direttore o Vice Direttore di Sezione ricopra tale carica in più sezioni.

Il Direttore di Sezione può compiere tutti gli atti pertinenti alla gestione della sezione, può sottoscrivere regolamenti interni ed è responsabile per l'attività svolta. Esso è responsabile per il corretto e sicuro svolgimento dell'attività culturale, sportiva o ricreativa a cui fa capo.

I poteri gestionali del Direttore possono essere ampliati o limitati da delibera del Consiglio Direttivo, sia all'atto della preposizione sia in un momento successivo. Esso potrà compiere tutti gli atti che tipicamente rientrano nella corretta gestione dell'attività a cui fa capo ma è privo di potere di rappresentanza.

Il Direttore di sezione è personalmente responsabile degli atti compiuti ma tale responsabilità si estende al Consiglio Direttivo qualora quest'ultimo non abbia vigilato sul comportamento o sull'atto operato dal Direttore che abbia causato danno.

In caso di assenza od impedimento del Direttore, la gestione della sezione spetta al Vice-Direttore.

Articolo 28 – SCIoglimento: lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore, scelto anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o

Associazioni che perseguiranno la promozione e lo sviluppo delle medesime attività culturali e ricreative.

Articolo 29 – LIBRI SOCIALI – PUBBLICITA’: oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-patrimoniali annuali.

Articolo 30 – ALBO DEI SOSTENITORI: annualmente viene istituito l’albo dei sostenitori che sono quelle persone che contribuiscono con versamenti alle finalità dell’Associazione. Ad essi viene rilasciata annualmente una propria tessera associativa quale sostenitore. Possono essere iscritti nell’Albo dei sostenitori sia persone fisiche che persone giuridiche, Enti Pubblici e Privati. I sostenitori non sono soggetti alle regole del presente statuto.

Art. 31 – Arbitrato e rinuncia all’azione giudiziaria: salvo quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo, qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci in relazione all’esecuzione ed interpretazione del presente statuto o per qualsiasi altro motivo comunque attinente l’attività sociale, sarà rimessa all’inappellabile decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed uno, con funzione di Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

I componenti del Collegio Arbitrale così costituito, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza le formalità di procedura previste dal C.p.C..

L’inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l’azione davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l’esclusione del socio inadempiente dall’Associazione.

Art. 32 – NORME DI RINVIO: per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di Associazioni non riconosciute e di Associazionismo ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari delle Federazioni e degli Enti ai quali, di volta in volta, l’Associazione vorrà affiliarsi.

Canale, 3 febbraio 2012

La segretarie
Pergher Sara
Piva Sonia

Il Presidente
Pergher Fabio